

Provincia di Brescia

Area Tecnica

Settore Manutenzioni e Viabilità

FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MINERARIA AD USO ANTIGELO SULLE STRADE PROVINCIALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015

ELENCO PREZZI

CAPITOLATO D'ONERI

Il Responsabile Unico del Procedimento

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
MANUTENZIONI E VIABILITA'**

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Il Direttore di Esecuzione del Contratto

Il Funzionario

Posizione Organizzativa

Geom. Graziano Guatta Caldini

Indice Capitolato d'Oneri

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Ammontare della fornitura.....	4
Art. 3 – Durata dell'appalto.....	4
Art. 4 – Modalità di gara	4
Art. 5 – Offerta economica – Elenco Prezzi.....	5
Art. 6 – Cauzione provvisoria.....	5
Art. 7 – Cauzione definitiva.....	5
Art. 8 – Spese del contratto.....	6
Art. 9 – Tempi di consegna.....	6
Art. 10 – Penali per il ritardo.....	6
Art. 11 – Modalità di pagamento.....	6
Art. 12 – Revisione prezzi.....	7
Art. 13 – Responsabilità della ditta appaltatrice.....	7
Art. 14 – Cessione del contratto, del credito, controversie.....	7
Art. 15 – Danni.....	7
Art. 16 – Controversie.....	7
Art. 17 – Domicilio.....	8
Art. 18 – Raggruppamento di imprese.....	8
Art. 19 – Requisiti per la partecipazione alla gara.....	8
Art. 20 – Modalità di esecuzione della fornitura e relative oneri.....	8
Art. 21 – Verifica della fornitura.....	8
Art. 22 – Qualità e provenienza dei materiali.....	9
Art. 23 – Composizione proprietà fisiche e chimiche della fornitura.....	9
Art. 24 – Prove dei materiali.....	10

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Regolamento del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; o d.P.R. n. 207/2010
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Provincia di Brescia
Area Tecnica
Settore Manutenzioni e Viabilità

**FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MINERARIA AD USO ANTIGELO
SULLE STRADE PROVINCIALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015**

ELENCO PREZZI

- Art. 1 – **Cloruro di sodio fornito alla rinfusa:** **Euro/Ton. 70,00** (Euro Settanta/00)
Art. 2 – **Cloruro di sodio in sacchi da 25 Kg:** **Euro/Ton. 95,00** (Euro Novantacinque/00)

Brescia, Giugno 2014

Il Direttore di Esecuzione del Contratto
Il Funzionario
Posizione Organizzativa
Geom. Graziano Guatta Caldini

Il Responsabile Unico del Procedimento
**IL DIRETTORE DEL SETTORE
MANUTENZIONI E VIABILITA'**
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la **fornitura annuale di cloruro di sodio d'origine mineraria**, ad uso antigelo sulle strade provinciali, tenendo conto della variabilità altimetrica e dei fenomeni meteorologici connessi alla stagione invernale. Alla posa di detto materiale provvederà direttamente la stazione appaltante con proprio personale e/o ditte appaltatrici del servizio di sgombero neve.

Codice identificativo della gara (CIG)
CIG: 580323228B

ART. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'ammontare della fornitura è pari a complessivi €. 350.000,00 (IVA al 22% compresa), per un **importo a base d'asta di €. 286.885,25** e precisamente:

- Kg. 3.854.075 di Cloruro di sodio sfuso x €. 0,070 /Kg	= € 269.785,25
- Kg. 180.000 di Cloruro di sodio in sacchi da 25 Kg x €. 0,095 /Kg	= € 17.100,10
Importo a base d'asta	= € 286.885,25
IVA 22%	= € 63.114,75
IMPORTO TOTALE	= € 350.000,00

Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco presso i magazzini/depositi provinciali, nelle località e con le modalità specificate al successivo art. 20.

La Provincia si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 311 del DPR 207/2010. La Provincia, inoltre, sempre in relazione alle proprie effettive necessità si riserva la facoltà di aumentare / diminuire i quantitativi di materiale sfuso rispetto a quello in sacchi e viceversa, fermo restando l'ammontare complessivo della fornitura.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di fornitura ha durata annuale con decorrenza dalla data di ricevimento del primo ordine, fatto salvo quanto previsto dall'art. 302 del DPR 207/2010, e si riterrà in ogni caso esaurito con la consegna del quantitativo complessivo indicato al precedente punto 2. L'importo potrà essere aumentato del quinto d'obbligo ex art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e ex art. 311 del DPR 207/2010.

ART. 4 – MODALITA' DI GARA

L'appalto a misura, sopra soglia comunitaria, sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 p.to 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. All'aggiudicazione della fornitura si procederà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006.

La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dagli artt. 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 88 comma 7 secondo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Art. 5 - OFFERTA ECONOMICA

La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale unico ed uniforme (espresso in cifre ed in lettere) da applicarsi sui prezzi unitari posti a base di gara.

I prezzi indicati sono relativi alla fornitura di cloruro di sodio di origine mineraria con le caratteristiche prescritte nel presente Capitolato e comprensivi di ogni onere e costo di consegna presso i centri di cui al successivo art. 20.

La società aggiudicataria nel corso del contratto sarà tenuta ad applicare i prezzi unitari diminuiti della percentuale di ribasso offerta.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale, sui prezzi unitari, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'offerta deve ricomprendere ogni spesa ed onere per la fornitura, trasporto, consegna franco magazzino, e relative operazioni di scarico da eseguirsi con il personale della ditta consegnataria per somministrare i materiali pronti all'impiego.

Art. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, l'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità, a pena di esclusione, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata.

La cauzione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

L'importo di detta garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, la società aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo di detta garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La cauzione definitiva è svincolata contestualmente al certificato di regolare fornitura.

Art. 8 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di stipulazione, registrazione, bollo e scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, diritti compresi, inerenti e conseguenti e comprese tutte quelle spese relative alle prove di campionatura del materiale fornito, IVA esclusa, sono a totale carico dell'appaltatore.

L'impresa partecipante accetta espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/2006 il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, mediante apposizione di firma digitale. La ditta aggiudicataria è tenuta ad essere in possesso, al momento della convocazione per la stipula contrattuale, dell'apposito dispositivo hardware rilasciato dagli enti preposti.

Art. 9 – TEMPI DI CONSEGNA

Il tempo utile per effettuare le singole forniture di cui al successivo art. 20, è di giorni 10 (dieci) naturali consecutivi, con decorrenza dalla data delle richieste, che potranno essere inoltrate via fax.

Art. 10 – PENALI PER IL RITARDO

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di consegna di cui all' art. 9 di ciascuna fornitura è prevista la penalità pecuniaria di EURO 100,00 (Cento,00 Euro).

In ogni caso l'importo della penale da applicarsi non potrà superare il 10% dell'importo dell'ordine.

L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di primo pagamento. E' fatta salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Stazione Appaltante provvede alla corresponsione del Certificato di Pagamento entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché dalla necessaria documentazione di consegna e di pesatura, e in assenza di formale contestazione sulla fornitura. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 cod. civ. Per il presente appalto trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Pertanto, l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge; il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa, ovvero senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

Art. 12 - REVISIONE PREZZI

Nei prezzi delle forniture sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

L'importo di appalto diminuito del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabile durante tutta la durata dell'appalto.

I prezzi offerti dell'appalto non saranno sottoposti a revisione non ricorrendo i presupposti degli artt. 7 e 115 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 13 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata.

La Provincia rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi alla fornitura svolta dalla ditta appaltatrice, responsabilità che in ogni caso ricadrà sulla ditta stessa.

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO, CONTROVERSIE

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

E' facoltà della Provincia procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi: a) quando il ritardo della consegna supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione per cause di forza maggiore documentabile, a giudizio insindacabile del Responsabile Tecnico; b) in caso di cessione, anche parziale, del contratto; c) in caso di ripetute irregolarità nelle consegne. Nei casi sopra enunciati la Provincia di Brescia ha facoltà di risolvere il contratto con proprio provvedimento comunicato all'Appaltatore senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento danni e l'escussione della cauzione prestata dall'Appaltatore stesso.

Art. 15 - DANNI

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per ogni effetto del presente contratto si riconosce la competenza del Foro di Brescia su qualsiasi controversia.

Art. 17 - DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore dal dirigente del servizio, dal responsabile del procedimento o dal responsabile della fornitura si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

Art. 18 – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Saranno ammesse a partecipare alla gara anche imprese raggruppate, purché nelle forme e con le modalità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Art. 19 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del citato decreto e dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale di cui all art 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 previsti dal disciplinare di gara.

Art. 20 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E RELATIVI ONERI

La consegna sarà frazionata durante l'anno secondo quanto indicato dai responsabili dei Centri Operativi del Settore Manutenzioni e Viabilità.

Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dai documenti di trasporto con l'intestazione della Società aggiudicataria del contratto, l'indicazione della società produttrice, della cava di provenienza e del tipo di materiale contenuto (D.M. 03/12/1985 Ministero della Sanità).

Le consegne del cloruro di sodio sfuso e/o in sacchi dovranno avvenire presso i centri di manutenzione della Provincia di Brescia, presenti sul territorio provinciale, indicati di volta dai tecnici responsabili dei Centri operativi comunicate con le singole richieste di fornitura, con spese di trasporto a totale carico della ditta appaltatrice.

Prima di ogni fornitura la ditta dovrà contattare il responsabile dell'Ufficio Operativo per comunicare la data e l'ora della consegna che dovrà essere effettuata nelle ore di servizio dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00.

Ciascuna consegna dovrà essere completata entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento dell'ordine.

I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico della Società aggiudicataria fino alla consegna.

Lo scarico del prodotto sfuso dovrà essere effettuato dalla Ditta Appaltatrice negli appositi spazi predisposti presso i magazzini senza l'intervento di personale della Provincia.

La società fornitrice dovrà provvedere alle singole consegne nei quantitativi richiesti dal responsabile, indipendentemente dalla portata dei mezzi di trasporto, restando inteso che il quantitativo minimo singolo non sarà inferiore a 300 q.li.

Art. 21 - VERIFICA DELLA FORNITURA

La regolarità della fornitura verrà accertata in contraddittorio con la Società fornitrice e sarà oggetto di verbale.

La verifica del peso verrà eseguita in sede di consegna.

Il controllo potrà avvenire direttamente nel mezzo di trasporto presso i pesi pubblici.

I materiali forniti secondo contratto ed oggetto di prove di laboratorio dovranno essere conformi ai requisiti esposti nell'articolo 23.

Art. 22 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

La società aggiudicataria, entro 15 giorni dalla richiesta specifica dell'Amministrazione Provinciale dovrà far pervenire i campioni rappresentativi dell'intera fornitura per le prove di laboratorio.

All'atto della consegna del materiale, inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la società aggiudicataria, campioni dalla fornitura per la verifica della conformità dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicati nell'analisi chimica e nella scheda di sicurezza che saranno stati richiesti preventivamente alla società miglior offerente prima dell'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

I materiali da impiegare nelle forniture comprese nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della accettazione, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Settore Manutenzioni e Viabilità.

I materiali devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, ai requisiti richiesti ed alla durata prestabilita negli articoli seguenti.

Se il Servizio Manutenzioni e Viabilità ritiene che una qualsiasi provvista risulti non atta all'impiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto richiesti, l'Impresa dovrà a proprie cure e spese, sostituire i materiali non conformi, pena l'annullamento del contratto: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalla stessa Impresa.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto l'impiego di materiali aventi qualche carenza nella consistenza o nella qualità, verrà applicata un'adequata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, rimanendo comunque l'Impresa totalmente responsabile della riuscita del servizio per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 23 - COMPOSIZIONE PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE DELLA FORNITURA

CARATTERISTICHE FISICHE:

1. ASPETTO: cristalli bianchi;
2. PESO SPECIFICO: 2,16 g/ml;
3. PESO SPECIFICO APPARENTE: 1,20+0,05 g/ml;
4. ANALISI GRANULOMETRICA:

mm	Tipica (%)	Variazioni (%)
>10	1	3max
5-10	18	11-25
2-5	15	12-20
0,6-2	23	17-31
0,2-0,6	32	25-40
<0,2	11	8-15

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Tenore di NaCl	98,5% min
lone solfato	3500 mg/kg max
lone calcio	500 mg/kg max
lone magnesio	1000 mg/kg max
lone potassio	600 mg/kg max
lone arsenico	<0,5 mg/kg
lone rame	<2 mg/kg
lone piombo	<2 mg/kg
lone cadmio	<0,5 mg/kg
lone mercurio	<0,1 mg/kg
Sostanze insol. in acqua	1700 mg/kg max
Umidità all'origine	2500 mg/kg max
Solubilità in acqua a 20°	316 g/l sol. satura

Il cloruro di sodio dovrà essere asciutto, privo di umidità con antiagglomerante/antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo anche dopo lunghi periodi di stoccaggio.

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche sopra indicate mediante analisi presso laboratorio specializzato, addebitando la relativa spesa che sarà a totale carico della società fornitrice.

Art. 24 - PROVE DEI MATERIALI

a) - Certificati

L'Impresa dovrà esibire al Responsabile del Settore Manutenzioni e Viabilità i certificati rilasciati da un Laboratorio Ufficiale che verranno richiesti dal Responsabile stesso.

Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o fornitura.

b) - Prove dei materiali

In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa le qualità e le caratteristiche dei materiali forniti, l'impresa accetta l'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per cui l'impresa si impegna a garantire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire l'assistenza necessaria.

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del Settore Manutenzioni e Viabilità, previa apposizione di sigillo o firma del Responsabile Tecnico e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

Brescia, Giugno 2014

Il Responsabile Unico del Procedimento

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
MANUTENZIONI E VIABILITA'**

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Direttore di Esecuzione del Contratto

Il Funzionario

Posizione Organizzativa

Geom. Graziano Guatta Caldini